

### Il quadro normativo

**D.P.R. n.122 del 2009**, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”: l'**art.10** ha espressamente previsto che “per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”.

La **Legge 170 del 2010**, che ha dettato nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, tra le finalità dell'**art.2** indica di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti”; mentre al comma 4 dell'**art.5** ha stabilito che “agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari”.

Successivamente nel **art.6 del D.M. del 12 luglio 2011**, prot.5669, cui sono allegate le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, è ribadito che “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici (...) Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria”.

Le norme citate sono state poi seguite dalla **Direttiva del 27 dicembre 2012** e dalla successiva **Circolare ministeriale n.8 del 2013** in cui gli alunni con DSA sono stati identificati all'interno della categoria dei BES (Bisogni educativi speciali).

Prima del quadro normativo sopra riportato, il Miur aveva promosso iniziative in favore della dislessia; la **Nota prot.4099/A/4 del 5 ottobre 2004** verte proprio sull'argomento, per gli alunni con tale disturbo essa presentava infatti un'elencazione di strumenti compensativi ritenuti essenziali e altri da adottarsi specificamente “valutando l'entità e il profilo delle difficoltà, in ogni singolo caso”, tra questi ultimi strumenti figurava una “valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto e della forma”. La **Nota prot.5744 del 2009** avente ad oggetto “Esami di Stato per studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento-D SA”, in attesa che fosse emanata la Legge 170, raccomandava alle Commissioni degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di adottare “nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di Stato, ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte degli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento”.

### Valutazione e “specifiche situazioni soggettive”

Analizzando la Legge 170/2010 e il DPR 122/2009 **non v'è dubbio che il legislatore abbia inteso tutelare il diritto allo studio degli alunni con DSA**, prevedendo l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative, e

una valutazione adeguata .

**L'adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative senza una connessa valutazione, con criteri determinati ad hoc sulla base delle specificità del soggetto, risulta manchevole ed incompleta.**

Differenziazione, diversificazione, adeguamento alle specifiche situazioni soggettive sono i principi cui ispirarsi.

L'autonomia si sostanzia "nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana (...) e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il loro successo formativo". Nelle citate Linee Guida è detto che ciascun docente è corresponsabile del progetto formativo elaborato per l'alunno con DSA e "attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti" (pag.24).

Nell'art.5 della Legge 170/2010 si parla di monitoraggio di dette misure dispensative ai fini di valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. E' forse questa l'unica pecca di tanti PDP che vengono predisposti ma non sottoposti a valutazione in itinere, creando così spunti per contenziosi. Il consiglio di classe adotta quindi il piano didattico personalizzato ma è importante che quest'ultimo documento sia rivisto e rimodulato sulla base dei risultati ottenuti da ogni singolo docente, comprese la verifica e la valutazione.

FONTE: adattamento da [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it)